Titolo

Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS – fattispecie

Descrizione

La fattispecie del comportamento discriminatorio è integrata da trattamenti denigratori che sottendono l'inferiorità di un gruppo o di una persona, in base ai caratteri razziali o all'orientamento sessuale e comprende qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, religione, convinzioni personali, disabilità, sesso o età. Ne costituisce manifestazione il disprezzo, alimentato da pregiudizi o da un malinteso senso di "normalità", che si manifesta mediante espressioni ingiuriose che alludano alla razza o all'orientamento sessuale. Le disposizioni di cui all'art. 2 dello Statuto della FIGC e quella di cui all'art. 28 CGS sono volte a reprimere comportamenti che determinino una compromissione della personalità dell'uomo come singolo e come soggetto di comunità e ledano il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. Ne consegue – in coerenza con quanto specificamente previsto nell'ordinamento sportivo internazionale – che il discrimine tra la mera espressione offensiva o ingiuriosa, sanzionabile ai sensi dell'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, e la condotta discriminatoria, sanzionabile invece ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Codice stesso, risiede nel fatto che la fattispecie della discriminazione è integrata allorché l'espressione offensiva o ingiuriosa mira specificamente a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona o del gruppo cui è indirizzata in ragione della loro diversità per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine anche etnica, di condizione personale o sociale. (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 96/2024-2025). Da ciò discende che la qualificazione di una condotta come discriminatoria ai sensi dell'art. 28 C.G.S. presuppone la presenza di un'offesa o di una denigrazione che sia inequivocabilmente riconducibile a un pregiudizio basato su fattori protetti, quali quelli legati al sesso o alla razza.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 115/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 28 CGS; Convenzione europea per i diritti dell'uomo; art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 33 Cost.

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0115 CFA del 17 giugno 2025 (Presidente federale/Sig. Damiano Cerrone)